

18/01/2013



SCU_18_01_13_tr_Orientamenti_applicativi



Il collaboratore docente vicario che ha ottenuto per l'anno scolastico in corso l'esonero totale dall'insegnamento può accedere al Fondo d'Istituto ?

Ed effettuare le ore di sostituzione dei colleghi assenti?

Questa Agenzia rileva che l'art. 88, comma 2, lett. f) del CCNL del 29.11.2007 sancisce che sono a carico del fondo d'istituto i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 33 del presente CCNL.

A conferma della disposizione contrattuale, l'art. 14, comma 22, del D.L. n. 95/2012 intervenuto sulla materia ha chiarito che *la delega di compiti da parte del dirigente scolastico ad uno o più docenti suoi collaboratori non costituisce affidamento di mansioni superiori o vicarie, nemmeno nel caso in cui detti docenti siano beneficiari dell'esonero o semi-esonero dall'insegnamento. Pertanto ai collaboratori in questione non è dovuto e quindi non può essere liquidato e pagato alcun compenso/indennità per lo svolgimento di funzioni superiori o vicarie, fermo restando il compenso previsto dall'art. 88, comma 2, lett. f) del CCNL 29.11.2007 nell'ambito del fondo d'istituto.*

Sulle supplenze temporanee del personale docente si richiama la nota del Miur n.9839 dell' 8 novembre 2010.

Per quanto concerne la sostituzione dei colleghi docenti assenti ad opera del collaboratore vicario con esonero totale dall'insegnamento, a parere di questa Agenzia, essa sarà ammissibile solo in caso di necessità e urgenza al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche.